



# CITTÀ DI SUSÀ

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI E PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI BENEFICIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 aprile 1992.

Approvate integrazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20 febbraio 1995

Approvate integrazioni (*testo in corsivo*) con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23 aprile 2004

## INDICE

TITOLO I - BENEFICI E PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.....	2
ART. 1 - FINALITÀ .....	2
ART. 2 - AREE DI COMPETENZA .....	2
ART. 3 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.....	3
Art. 3 bis – NORME PARTICOLARI PER I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI.....	4
ART. 4 - PREVISIONE DI BILANCIO .....	5
TITOLO II - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI A CARICO DEL BILANCIO .....	5
ART. 5 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO .....	5
ART. 6 - TENUTA DELL'ALBO .....	5
ART. 7 - CONSULTAZIONE E PUBBLICITA' .....	5

### TITOLO I - BENEFICI E PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

#### ART. 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione comunale di Susa, trovandosi nell'oggettiva impossibilità di gestire direttamente alcune attività proprie dell'ente nel campo della promozione commerciale, artigianale, sportiva, turistica, economica e culturale, in quello dell'assistenza scolastica e sociale e in quello della tutela dell'ambiente, dell'agricoltura e della protezione civile, attività che meglio possono essere esplicate, ad integrazione di quanto fatto dall'Amministrazione comunale, da diverse associazioni o soggetti operanti nell'ambito del territorio comunale al fine precipuo di incrementare le iniziative in campo sociale, culturale, sportivo, dello sviluppo economico, turistico ed ambientale, intende prevedere una vasta gamma di aiuti, incentivi e contributi per i soggetti e le associazioni citate laddove la loro attività possa felicemente integrare quella propria dell'ente nelle citate funzioni di comprovato interesse pubblico e di competenza comunale nel rispetto del dettato di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

#### ART. 2 - AREE DI COMPETENZA

Al fine di dare una sommaria indicazione dei settori di attività nei quali intende intervenire con contributi in favore delle associazioni e soggetti locali per raggiungere gli obiettivi di legge e di programma per quanto attiene le funzioni di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunale individua con deliberazione consiliare le seguenti aree di attività per le quali intende intervenire a mezzo di contributi finalizzati allo scopo:

- a) **ASSISTENZA SOCIALE** (artt. 23 e 25 D.P.R. 616/1977 e legge regionale 27 agosto 1984, n. 44).  
Settore di promozione relativa alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap e di possibili forme di emarginazione.  
Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati ed invalidi.
- b) **ASSISTENZA SCOLASTICA** (art. 45 D.P.R. 616/1977)  
Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica.  
Settore di intervento per attività sportive in corsi parascolastici.
- c) **ATTIVITA' SPORTIVE** (legge regionale 1° marzo 1979, n. 10)

Settore promozione sportiva.

**d) ATTIVITA' CULTURALI – CELEBRAZIONI**

Settori: musicale, teatrale, concorsuale, mostre e rassegne, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, terza età, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti, feste della Repubblica, feste civili e religiose locali.

**e) PROMOZIONE TURISTICA, COMMERCIALE, ARTIGIANALE e SVILUPPO ECONOMICO** (legge regionale 26 giugno 1979, n.35 – legge regionale 22 maggio 1987, n.29 – art. 50 D.P.R. 616/1977)

Settori: pro-loco, pubbliche relazioni e gemellaggi, fiere e mercati, festival, rassegne.

**f) TUTELA AMBIENTE** (D.P.R. 915/1982 – legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

Attività promozionale e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti al settore in oggetto.

Attività di difesa e migliorie ambientali.

**g) PROTEZIONE CIVILE** (D.P.R. 66/1981)

Attività promozionali, di sensibilizzazione sociale, di prevenzione ed attività inerenti al settore in oggetto.

**h) AGRICOLTURA**

Opere di pubblico interesse nel campo dell'irrigazione per miglioramento colture agricole.

Pubblicistica.

**ART. 3 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

L'Amministrazione comunale stabilisce i seguenti criteri per l'erogazione dei finanziamenti:

- a) I contributi saranno erogati da parte del Comune in presenza di concrete richieste ed esigenze che emergeranno dal tessuto societario locale e che si inseriranno nei progetti turistici e di sviluppo economico, culturali, assistenziali, sportivi, ricreativi e agricolo-ambientali predisposti dal Comune.
- b) Si privilegeranno le attività organizzative delle locali associazioni che operano senza scopo di lucro e quelle particolarmente significative per la capacità di richiamo turistico.
- c) Il Comune erogherà contributi ai soggetti ed associazioni che autonomamente organizzino attività culturali, turistiche e di sviluppo economico, sociali, sportive ed ecologiche di interesse comunitario qualora la partecipazione dei cittadini sia immediata e generale e anche qualora si prevedano specifiche fasce di utenti.
- d) Si favoriranno le associazioni e soggetti che concordino preventivamente con il Comune i loro progetti e le loro manifestazioni.
- e) I soggetti e le associazioni che intenderanno accedere ai benefici previsti dovranno presentare formale istanza al Comune entro 60 giorni dalla data prevista per la manifestazione con l'indicazione:
  - del programma delle iniziative che si intendono organizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
  - del preventivo di spesa riguardante le iniziative programmate;
  - della quota di spesa che si intende coprire con il contributo dell'ente locale;
  - delle esperienze maturate nell'anno precedente attinenti le programmazioni delle attività svolte.
- f) E' fatta per altro salva l'autonomia decisionale del Comune.

- g) I soggetti e le associazioni dovranno altresì impegnarsi formalmente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con il contributo comunale.  
Il rendiconto consuntivo delle spese sostenute con il contributo comunale potrà essere documentato anche con dichiarazione di responsabilità sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi della legge 15/1968.  
Tale dichiarazione, oltre all'indicazione delle entrate e delle uscite delle iniziative ammesse al contributo, dovrà contenere le comunicazioni:
- 1) del codice fiscale dell'ente od associazione beneficiari, o del loro legale rappresentante;
  - 2) della imprenditorialità o meno dell'ente od associazione beneficiari, ai fini dell'applicazione delle ritenute erariali di legge.
- h) Non soggiacciono alle modalità di erogazione dei contributi e benefici economici indicate nel presente articolo le contribuzioni eccezionali che l'Amministrazione comunale intende erogare di propria iniziativa e non su istanza, a fronte di catastrofi e calamità naturali, nonché le attività e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune con la collaborazione di enti ed associazioni operanti in loco o anche esterne al territorio comunale.

### **Art. 3 bis – NORME PARTICOLARI PER I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI**

*1. Nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica, culturale e turistica della collettività locale potranno essere concessi contributi:*

- a) ad Associazioni, a soggetti privati, a soggetti pubblici che operano nei settori della cultura, della religione, dello sport, dell'assistenza, della formazione, dell'istruzione, della valorizzazione del patrimonio artistico, del turismo, per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, il recupero, il restauro, l'acquisto e la gestione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro;*
- b) nei confronti di gruppi di privati, rappresentanti comunque di un interesse pubblico, collettivo e non individuale, per interventi unitari di costruzione, di miglioria o di straordinaria manutenzione di strade: consorziali, private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e/o per la realizzazione di opere igieniche e agricole.*

*2. Per i contributi di cui alla lett .A) del presente articolo, le Associazioni / i soggetti pubblici / i soggetti privati dovranno presentare apposita istanza, illustrando, nel dettaglio, ogni elemento che possa permettere un approfondito esame della stessa. In particolare dovrà essere evidenziata la finalità di pubblico interesse che supporta la richiesta. Di norma l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno normate le modalità di fruibilità pubbliche della struttura e/o del bene oggetto del contributo stesso. Il contributo in parola, tranne che per gli interventi di particolare rilevanza, non potrà superare il 35% della spesa, analiticamente documentata.*

*3. Per i contributi di cui alla lett. B) e comunque entro l'ambito della normativa vigente in materia, i privati interessati, in forma associata, potranno richiedere all'Amministrazione comunale di intervenire economicamente in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo. L'ammontare della contribuzione è determinata sulla scorta di precisi elementi di valutazione da specificare nella domanda quali: l'importanza della via di comunicazione, del traffico veicolare che nella stessa si svolge, del numero dei richiedenti connessi alle relative esigenze che esprimono, dalla dislocazione territoriale ed altre di analoga natura. Alla domanda regolarmente sottoscritta dal Presidente del Consorzio o dalla gran parte degli interessati, dovrà essere allegato un dettagliato preventivo di spesa. L'intervento*

*economico dell'Amministrazione Comunale è prioritariamente subordinato all'impegno formale, da parte di tutti i sottoscrittori, a intervenire in ragione della proprietà posseduta o di altri criteri comunque da evidenziare sia nella domanda che nell'impegnativa formale. Di norma il contributo in parola non può superare il 50% della spesa preventivata e comunque per importi non superiori a 5.000 Euro complessivi.*

*4. L'Amministrazione comunale, per i contributi previsti dal presente articolo, ha facoltà di disporre il collaudo tecnico delle opere realizzate.*

#### **ART. 4 - PREVISIONE DI BILANCIO**

I contributi da erogare dovranno essere previsti, anche non individualmente, nel bilancio preventivo dell'esercizio finanziario di competenza.

#### **TITOLO II - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI A CARICO DEL BILANCIO**

#### **ART. 5 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

- a) Il Comune istituisce entro il 31 marzo 1992 e aggiorna ogni anno, entro il 30 aprile, secondo il dettato di cui agli artt. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'albo dei beneficiari di finanziamenti comunali, suddiviso nei settori di intervento individuati al titolo I, art. 2;
- b) Per ciascun soggetto beneficiario iscritto nell'albo sono indicati:
  - l'ammontare dei contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi;
  - altri benefici di natura economica a carico del bilancio;
  - gli estremi della deliberazione adottata per l'erogazione del beneficio;
  - la disposizione di legge applicata per l'erogazione.

#### **ART. 6 - TENUTA DELL'ALBO**

L'ufficio segreteria comunale è incaricato:

- della tenuta dell'albo e del suo aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno, in base agli elenchi predisposti sulle risultanze contabili che, in tempo utile, fornirà e sottoscriverà il capo dell'ufficio ragioneria;
- della sua pubblicazione per due mesi all'Albo Pretorio del Comune;
- della sua trasmissione entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **ART. 7 - CONSULTAZIONE E PUBBLICITA'**

L'albo può essere consultato da ogni cittadino e l'Amministrazione comunale deve assicurarne la massima facilità di accesso e di pubblicità.